



**Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA
Consiglio di Base di Rappresentanza**

DELIBERA NR. 3/8/XI/COBAR

OGGETTO: delibera n. 1/3/XI del COBAR del Comando Operativo Aeronavale, avente per oggetto *richiesta di modifica dell'art. 1475 e, in aggiunta, dell'art. 1478, commi 4 e 7 del D.Lgs. 66/210 Testo Unico Ordinamento Militare.*

IL CO.BA.R.

VISTA la delibera di cui all'oggetto, inviata a tutti i COBAR per conoscenza;

CONSTATATA l'assoluta rilevanza della stessa, nonché l'urgenza di procedere a una riforma dell'istituto di tutela e rappresentanza del cittadino europeo a *status* militare, in conformità con i principi di rappresentanza, tutela e dignità riconosciuti dal diritto dell'Unione Europea e dalle sentenze interpretative dello stesso, emesse, in costanza di giurisprudenza, dalla Corte di Giustizia Europea o dal Tribunale di Prima Istanza, con particolare riferimento alla cogenza dell'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea¹ [2000/C 364/01], annessa al Trattato di Lisbona [2007/C 306/01] e come tale avente forza di diritto sovranazionale [cifr. art. 12 della Carta diritti fondamentali UE: "*Libertà di riunione e di associazione: 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico. Il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.*"];

ATTESO CHE per costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione Europea ha valore di fonte di livello costituzionale, se non in contrasto con le disposizioni fondamentali della Carta Costituzionale italiana e che la Carta dei diritti fondamentali dell' U.E. ha la stessa rilevanza dei trattati² [infatti, l'art. 6(1) del nuovo TUE prevede, infatti, che: <<L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati>>].

CONSIDERATO che in questo caso non v'è alcun contrasto con la nostra Carta Fondamentale, giacché l'art. 18 Cost. riconosce la libertà di associazione a tutti i cittadini e il successivo art. 39 Cost. ribadisce che *l'organizzazione sindacale è libera*, mentre l'art. 52 Cost. esplicita che l'ordinamento delle FF.AA. s'informa allo spirito democratico della Repubblica. Ne consegue che può essere disposta, dalla legge ordinaria, una eventuale limitazione dei diritti sindacali dei cittadini a *status* militare, ma certamente non la loro negazione;

¹ La Corte di giustizia ha già fatto riferimento alla Carta in due sentenze successive all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rese, rispettivamente, nei casi *Jasna Detiček contro Maurizio Sgueglia* (23 dicembre 2009, C-403/09 PPU) e *Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co KG* (19 gennaio 2010, C-555/07).

² Si rammenta anche che l'art. 117, 1° comma, Cost., stabilisce che: "*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario*".

RITENUTO

da questo organo di rappresentanza di base, che nella realtà militare odierna il benessere del personale non si attenga o sia riferito esclusivamente alle voci indicate nell'art. 1478 comma 4 del D.Lgs. 66/210, ma anche e soprattutto dal rapporto gerarchico-funzionale e dall'impiego del personale (ex art. 1478 comma 7 del medesimo testo);

DELIBERA

1) di far proprie le conclusioni della delibera di cui all'oggetto, richiedendo che gli organi sovraordinati (COIR e COCER) si adoperino per il riconoscimento del diritto statuito dagli artt. 18-39 Cost. e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell' Unione Europea e la relativa modifica o non applicabilità al Corpo della Guardia di Finanza del divieto di cui all'art. 1475 n° 2 del D.Lgs. n° 66/2010;

2) in sub-ordine, di richiedere che gli organi sovraordinati (COIR e COCER) si adoperino per interessare il legislatore, affinché voglia valutare quantomeno l'opportunità della modifica dell'art. 1478, commi 4 e 7 del D.Lgs. n° 66/2010, riconoscendo alle Rappresentanze Militari il diritto di potersi interessare, su iniziativa del personale direttamente interessato, anche del rapporto gerarchico-funzionale e dell'impiego, perlomeno laddove essi risultino condizionati da fatti palesemente esterni a motivate *esigenze di servizio*.

Votanti: **8**

Favorevoli: **6**

Astenuti **2**

Contrari: **0**

La presente delibera, approvata all'unanimità in data 29.01.2013, viene inviata a stralcio del verbale.

IL SEGRETARIO

App. Sc. Mauro Morelli



IL PRESIDENTE DEL CO.BA.R.

Ten..Col. Massimiliano ZECHENDER

